

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2016, n. 26-4234

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR). Operazione 4.1.2 - Disposizioni per la definizione della percentuale del contributo pubblico totale sul costo dell'investimento ammissibile.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396;

visto che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole dei giovani agricoltori;

visto che, relativamente alla percentuale di contributo pubblico totale da concedere al beneficiario sul costo dell'investimento ammissibile, la sopraccitata Operazione 4.1.2 del PSR 2014-2020 del Piemonte dispone quanto segue:

“Contributi pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2).

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.”

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%. Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile;”

vista la DGR n. 78-2686 del 21.12.2015 con la quale sono stati adottati criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2;

visto che, relativamente alla percentuale di contributo pubblico totale da concedere al beneficiario della Operazione 4.1.2 sul costo dell'investimento ammissibile, la sopraccitata DGR n. 78-2686 del 21.12.2015 - Allegato B - Criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi relativi alle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” dispone quanto segue:

“Contributi pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applica l'aliquota del 40%).

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per i progetti integrati che prevedono la contestuale presentazione della domanda di Misura 6.1 (Progetti integrati);

- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile”;

visto il bando di apertura presentazione domande della Operazione 4.1.2 adottato con Determinazione Dirigenziale n. 885 A1707A del 22.12.2015 in attuazione dei criteri e delle disposizioni approvati con la DGR n. 78- 2686 del 21.12.2015;

tenuto conto che l'attivazione di detta maggiorazione della percentuale del contributo sul costo dell'investimento ammissibile, aumentando il costo a carico pubblico per l'ammissione al sostegno delle singole domande, ridurrebbe, a parità di risorse totali disponibili, il numero delle domande che possono essere ammesse al sostegno;

tenuto conto del principio generale di priorità accordato dalla Misura 4.1 all'intervento nelle Aree svantaggiate C2 e D;

vista la situazione delle domande di sostegno presentate ai sensi della citata Operazione 4.1.2. a valere sul bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. 885 A1707A del 22.12.2015 (1206 domande validamente pervenute, con punteggio di priorità superiore al punteggio minimo di 14 punti) previsto per la ricevibilità;

visto che le risorse a disposizione per detta Operazione a valere sul tale bando (per le Aree A, B, C1 del PSR euro 24.000.000,00 stanziati con la DGR n. 78- 2686 del 21.12.2015 ed euro 6.544.154,46 stanziati con la DGR 18-4037 del 10.10.2016 di integrazione fondi; per le Aree C2, D del PSR euro 6.000.000,00 stanziati con la DGR n. 78- 2686 del 21.12.2015 ed euro 5.031.256,33 stanziati con la DGR 18-4037 del 10.10.2016 di integrazione fondi), nel caso venisse attivata completamente la precedentemente citata maggiorazione della aliquota percentuale di contributo sul costo dell'investimento ammissibile, consentirebbero l'ammissione al contributo di un numero limitato di domande (per le Aree A, B e C1, numero 397 domande in graduatoria con punteggio di priorità pari a 23 o superiore; per le Aree C2 e D numero 141 domande in graduatoria con punteggio di priorità pari a 24 o superiore);

ritenuto pertanto che non sussistendo le condizioni per procedere ad attivare completamente la citata maggiorazione della aliquota percentuale di contributo sul costo dell'investimento ammissibile, sia opportuno, al fine di meglio aderire alle richieste di investimento del mondo agricolo, attivare esclusivamente la maggiorazione di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna e per il resto confermare la percentuale del 50% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile prevista dalla Operazione 4.1.2 del PSR, dalla DGR n. 78- 2686 del 21.12.2015 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 885 A1707A del 22.12.2015 (ferme restando le percentuali di contributo inferiori previste per investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applica l'aliquota del 40%, e per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni per i quali la percentuale del contributo della Operazione è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile, con verifica, nel corso dell'istruttoria delle domande, che il cumulo dell'aiuto della Operazione e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile);

visto che, procedendo come indicato al paragrafo precedente, le risorse a disposizione per detta Operazione (stanziati con le sopra richiamate DGR n. 78- 2686 del 21.12.2015 e DGR 18-4037 del 10.10.2016 di integrazione fondi) consentono di dare la copertura finanziaria, per le Aree A, B e C1, parzialmente alle domande con punteggio di priorità pari a 22 ed a tutte le domande con punteggio superiore e per le Aree C2 e D, a tutte le domande con punteggio di priorità pari a 22 o superiore;

ritenuto di dare mandato alla Direzione Agricoltura (Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile) di attuare il presente provvedimento;

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale;

sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche regionali (rappresentanti il modo agricolo) nella riunione del 11.11.2016 del Tavolo Verde;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

Di stabilire che

- 1) In riferimento alla Operazione 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del

Piemonte (PSR), di cui al bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. 885 A1707A del 22.12.2015 viene attivata esclusivamente la maggiorazione di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna e si conferma la percentuale del 50% (ferme restando le percentuali di contributo inferiori previste per investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applica l'aliquota del 40%, e per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni per i quali la percentuale del contributo dell'Operazione è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile, con verifica, nel corso dell'istruttoria delle domande, che il cumulo dell'aiuto dell'Operazione e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile).

- 2) Di dare atto che quanto indicato al punto 1) consente di dare la copertura finanziaria, per le Aree A, B e C1, parzialmente alle domande con punteggio di priorità pari a 22 ed a tutte le domande con punteggio superiore e per le Aree C2 e D, a tutte le domande con punteggio di priorità pari a 22 o superiore.
- 3) Di demandare alla Direzione Agricoltura (Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile) di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)